



Art. 1 Criteri generali

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e successive modifiche, promuove iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia.

A tal fine l'Ente camerale prevede nella propria programmazione economica il sostegno ad interventi per lo sviluppo economico provinciale, che può articolarsi nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Tenuto conto delle finalità istituzionali della Camera di promozione del sistema economico provinciale, le iniziative promozionali organizzate e/o sostenute dalla Camera, ivi inclusi i contributi alle imprese, sono riservate alle imprese che abbiano sede legale o unità locale nella provincia di Bologna, come risultante nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera. Anche per i progetti promozionali proposti dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 si terrà conto dei benefici per il sistema economico provinciale, prescindendo dalla sede legale del soggetto proponente/attuatore dell'iniziativa. Nei singoli regimi aiuto l'ammissibilità può essere circoscritta alle sole imprese con sede legale nella provincia di Bologna.

Nel caso di progetti esterni sostenuti finanziariamente dalla Camera, ove il progetto preveda la partecipazione di imprese di altre province, il sostegno dell'Ente può riguardare solo costi riferiti alla partecipazione delle imprese con sede legale o unità locale nella provincia di Bologna. La Giunta, con delibera motivata, può prevedere casi specifici in cui si deroga al principio di cui al presente paragrafo. Possono essere sostenuti

L'ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso l'assegnazione di contributi di modesta entità e concentrandole verso iniziative di maggiore rilievo e impulso economico;
- b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con associazioni di categoria di interessi del sistema economico e gli altri enti con competenze per lo sviluppo economico;
- d) escludere le iniziative che abbiano interesse meramente interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale;
- f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire sviluppo di servizi di interesse comune agli operatori;
- g) privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione e originalità dei contenuti del progetto;
- h) sostenere iniziative affermate, di provata validità, che rappresentino un appuntamento importante e atteso, con benefici per il settore o l'intero sistema economico locale e che necessitano per la loro realizzazione della conferma del sostegno finanziario camerale;
- i) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente fra di loro, incentrate prioritariamente sulla qualificazione dell'immagine complessiva del territorio. Il progetto presentato dal gruppo di operatori deve contenere all'interno gli elementi necessari per consolidare nel gruppo la capacità di avviare insieme un'azione continuativa rivolta alla promocommercializzazione delle attività economiche coinvolte nel progetto.

L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

In particolare si applicano i seguenti principi:

Regolamento generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

- a) per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE 1998/2006 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento, come meglio precisato al successivo art. 11, mediante regimi di aiuto approvati dal Consiglio camerale o singole deliberazioni di Giunta;
- b) per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'estrazione del carbone e per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. CE 1998/2006, le agevolazioni dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest'ultima prima dell'attivazione dell'aiuto;

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.

In ogni caso non sarà possibile assegnare aiuti alle imprese in difficoltà, individuate in base ai criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U.C.E. C 244 dell'1/10/2004).

Art. 2 Forme di intervento e soggetti destinatari

La Camera di Commercio di Bologna assegna sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla promozione economica e territoriale della provincia di Bologna mediante le seguenti modalità di intervento:

1. istituendo regimi di aiuto, approvati dal Consiglio camerale, con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o associazioni delle stesse. Annualmente il bilancio preventivo camerale indica le risorse destinate a ciascun regime di aiuto, di cui viene data diffusione mediante il sito web camerale ed altre forme di comunicazione ritenute idonee alla massima diffusione e trasparenza dell'intervento camerale. Ogni regime individua:
 - a) i soggetti beneficiari dell'iniziativa, con apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - b) i requisiti necessari per l'accesso ai contributi;
 - c) i criteri per l'esame delle domande;
 - d) la misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione;
2. assegnando, con deliberazione della Giunta camerale, di norma mediante un bando annuale, contributi per progetti di promozione economica e territoriale che coinvolgono una molteplicità di imprese, i cui soggetti destinatari possono essere:
 - a) enti pubblici e di diritto pubblico ed enti ed organizzazioni private non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati;
 - b) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
 - c) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto a);
 - d) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto a) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi;

Regolamento generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

Nel caso di progetti concernenti attività formative il contributo assegnato all'iniziativa potrà anche essere erogato sotto forma di borsa di studio destinata direttamente a favore di allievi segnalati dall'organismo che ha proposto il progetto. La Giunta camerale in sede di approvazione del sostegno economico all'iniziativa potrà chiedere che la stessa coinvolga prioritariamente allievi residenti nella provincia di Bologna o che parte del percorso formativo sia svolto presso imprese della provincia di Bologna.

La partecipazione di imprese ad iniziative cui contribuisce la Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1. In tal caso, ove le imprese coinvolte ed il beneficio ricevuto siano determinabili solo al termine dell'iniziativa, le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 11 andranno sottoscritte dalle imprese con riferimento al momento di conclusione dell'iniziativa e trasmesse unitamente alla rendicontazione dal soggetto attuatore.

3. stabilendo, con deliberazione della Giunta camerale, l'attuazione di interventi diretti o in compartecipazione in coerenza con i principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento. La compartecipazione potrà prendere la forma:

- a) del patrocinio gratuito;
- b) dell'assunzione diretta di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di inviti, ecc.) con fatturazione diretta degli oneri alla Camera di Commercio;
- c) della gestione in autonomia di un'iniziativa o di alcuni aspetti della stessa;
- d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.

La partecipazione di imprese ad iniziative dirette organizzate dalla Camera da cui derivi un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'art. 1. La Camera di Commercio al momento dell'apertura del bando indica una stima del vantaggio economico indiretto di cui beneficerà ciascuna impresa aderente e procede, dopo aver sostenuto tutte le spese di partecipazione, a comunicare alle imprese partecipanti la misura esatta del contributo indiretto che dovrà essere indicato nelle dichiarazioni sugli aiuti ricevuti.

In generale, salvo decisioni motivate nella deliberazione della Giunta camerale, non vengono sostenuti costi per viaggio, vitto e soggiorno delle imprese partecipanti.

Per le iniziative la cui partecipazione finanziaria della Camera di Commercio sia stata preliminarmente determinata in sede di programma annuale di attività e le relative risorse siano puntualmente inserite nel competente bilancio preventivo, il Dirigente disporrà con propria determinazione la partecipazione camerale all'iniziativa, procedendo all'utilizzo delle risorse necessarie in relazione alle spese effettivamente da sostenere.

Art. 3 Regolarità pagamento diritto annuale camerale

Per l'ammissione a contributo i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 2,00.

Il principio di cui al presente articolo si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Bologna o cui la stessa contribuisce o aderisce.

Art. 4 Spese ammissibili per progetti di promozione economica e territoriale

Per i progetti di promozione economica e territoriale di cui al punto 2. dell'art. 2 sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione delle iniziative riguardanti manifestazioni o articolate in più eventi dettagliatamente individuati, ivi incluse le spese per degustazioni con finalità promozionali.

Non sono ammissibili:

- a) spese di rappresentanza;

Regolamento generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

- b) spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese di amministrazione, generali ecc.), ad eccezione di una quota non superiore al 10% del totale delle altre spese ammesse a contributo per costi relativi al personale ed altri oneri di carattere generale (carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature) del soggetto attuatore appositamente destinate alla realizzazione del progetto. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese;
- c) spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo. In caso di richiesta la Giunta valuterà per lo specifico progetto l'ammissibilità di spese di trasferta dei fornitori di servizi e del personale/amministratori del soggetto attuatore entro il limite massimo di 2 persone;
- d) spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- e) spese fatturate da:
 - 1. imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, di cui è socio/consorzio o abbia il controllo (nomina amministratori ecc.) il soggetto attuatore,
 - 2. da imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, che posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore o lo controllino (nomina amministratori ecc.),
 - 3. da amministratori e dipendenti del soggetto attuatore.

Sono ammessi i costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

I progetti finanziati non possano essere sostituiti con iniziative diverse.

I bandi annuali per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione economica e territoriale potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

Art. 5 Entità del contributo per progetti di promozione economica e territoriale

Il contributo camerale concorrerà in misura percentuale delle spese ammissibili, fino ad un massimo del 50%.

Nel caso venga riconosciuta dalla Giunta camerale la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dell'economia provinciale il contributo massimo potrà raggiungere il limite del 70% delle spese ammissibili.

L'entità del contributo sarà determinata dalla Giunta camerale in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Camera di Commercio.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti di cui al punto precedente, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Art. 6 Coerenza delle iniziative con gli obiettivi programmatici della Camera

Le deliberazioni adottate dalla Giunta per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione economica e territoriale terranno come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale, delle sue componenti settoriali e della situazione congiunturale.

Art. 7 Evidenza del contributo camerale

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Bologna". In assenza di tali forme di pubblicizzazione non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo camerale.

I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8 Formulazione delle richieste di contributo per progetti di promozione economica e territoriale

Per le richieste di contributo relative ad iniziative promozionali rilevanti ai fini della promozione dell'economia provinciale i soggetti previsti all'art. 2 punto 2. presentano domanda secondo le modalità stabilite nel bando definito annualmente dalla Camera di Commercio, con progetto che illustra:

- a) titolo dell'iniziativa,
- b) obiettivi del progetto,
- c) descrizione delle azioni previste,
- d) soggetto attuatore del progetto,
- e) periodo e luogo di svolgimento,
- f) dettaglio dei costi previsti,
- g) regime Iva del soggetto attuatore,
- h) entrate previste,
- i) contributo richiesto,
- j) contributi ricevuti dalla Camera negli ultimi tre anni per la stessa iniziativa.

Ove le risorse previste nel bilancio preventivo per progetti di promozione economica e territoriale eccedano i contributi assegnati per le iniziative proposte nel contesto del bando annuale, sarà possibile prendere in considerazione ulteriori istanze di contributo, a condizione che pervengano almeno 20 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa.

Art. 9 Istruttoria della domanda per progetti di promozione economica e territoriale

Il Dirigente responsabile dell'ufficio competente in materia provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria volta a verificare la completezza della domanda, i dati in essa contenuti ed eventualmente ad acquisire ulteriori elementi di valutazione. L'istruttoria deve essere completata e sottoposta all'organo competente alla decisione finale prima della data di svolgimento dell'iniziativa e, comunque, entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda.

Completata l'istruttoria, o decorso inutilmente il termine assegnato per l'eventuale integrazione della domanda, il funzionario responsabile inoltra la pratica al dirigente competente.

Il provvedimento di assegnazione del contributo dovrà essere adottato prima dell'attuazione dell'iniziativa.

Art. 10 Assegnazione del contributo per progetti di promozione economica e territoriale

La deliberazione di assegnazione del contributo riporta l'indicazione dei presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato, con valutazione dell'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale e pluriennale.

Il dispositivo del provvedimento indica:

- a) l'importo del contributo, il soggetto beneficiario e la percentuale massima di spesa effettiva che il contributo stesso non può in ogni caso superare;
- b) il termine entro il quale presentare la rendicontazione delle spese e dei risultati del progetto;

Regolamento generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione;

Il termine per la rendicontazione dell'iniziativa può essere prorogato dalla Giunta camerale su richiesta motivata del soggetto attuatore non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza del bilancio su cui sono stanziati le risorse finanziarie.

Art. 11 Rendicontazione, liquidazione ed erogazione contributi per progetti di promozione economica e territoriale

La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.

La documentazione da inviare da parte del soggetto attuatore è la seguente:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica e/o territoriale della provincia;
- b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate distinte per natura (vendita beni, biglietti, sponsorizzazioni ecc.) o comunque accertate e delle spese sostenute. Fra queste ultime rientra anche l'Iva indetraibile;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, riguardante gli estremi dei documenti di spesa e del relativo pagamento (numero e data del documento, fornitore, descrizione della fornitura o prestazione, importo imponibile e quota Iva indetraibile a prescindere dalla forma giuridica del beneficiario, data e modalità di pagamento). Per le spese di personale sostenute andranno indicati i nominativi degli addetti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, il periodo della prestazione e l'importo della stessa, quantificato in base all'importo lordo effettivo delle buste paga. Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. Esclusivamente per spese di modica entità il cui uso commerciale preveda il pagamento in contanti è ammissibile anche quest'ultima modalità entro il limite complessivo di € 1.000,00. Per facilitare le procedure di rendicontazione gli uffici camerale competenti predispongono apposita modulistica, trasmessa ai beneficiari con la comunicazione di assegnazione del contributo o indicazione di dove può essere reperita;
- d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti;
- e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta ai sensi del DPR 252/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per cinque anni, qualora non consegnati alla Camera. L'Ente effettua idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio camerale competente ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti la mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. La pratica è sottoposta all'esame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella approvata.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare in base al provvedimento di assegnazione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.

Art. 12 Assegnazione di aiuti "de minimis"

Il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/06, pubblicato sulla G.U.C.E. L 379 del 28/12/06, prevede che gli Stati membri della Comunità Europea possano concedere alle imprese, come individuate all'art 1 del presente regolamento, aiuti economici non superiori ad € 200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari. Per le imprese del settore trasporto su strada tale limite è pari ad € 100.000,00.

Regolamento generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici

Le imprese destinatarie di detti aiuti, che possono essere anche sotto forma di vantaggio economico indiretto (partecipazione a iniziative promozionali, garanzie ecc.), saranno chiamate a produrre alla Camera di Commercio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti di non avere ricevuto nell'esercizio finanziario in corso dell'impresa e nei due esercizi precedenti altri aiuti che, sommati a quello in questione, superino il limite di € 200.000,00. Diversamente l'aiuto non può essere concesso, nemmeno per la parte utile a raggiungere il limite massimo, né si può rinviare l'assegnazione per consentire il rientro nel massimale.

Art. 13: Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo o di partecipazione ad un'iniziativa promozionale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.